

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile composta dai Sigg.ri Magistrati:

- 1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
- 2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
- 3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.

riunita in Camera di Consiglio per delibare il procedimento iscritto al n. 29 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2021

TRA

S.P.A. (p. i.v.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*

dottor Silvio Pascolini (Avv.ti Luca Caravella del Foro di Santa Maria Capua Vetere e Giuseppe Massimo Punzi del Foro di Termini Imerese)

Reclamante

SCATOLIFICIO S.R.L. (p. iva in persona del legale rappresentante

pro tempore signor Umberto (Avv.ti

Reclamato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato nei termini di legge, s.p.a. ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo il 18 dicembre 2020 che, ritenendo non integrata la condizione di insolvenza del debitore, ne ha rigettato l'istanza tesa alla declaratoria di fallimento di Scatolificio s.r.l..

Premesso di essere titolare di un credito di € 205.113,02, oltre interessi al saggio e con la decorrenza previsti dal D. Lgs. n. 231/2002 derivante dalla fornitura di cartone ondulato,



credito non contestato e anzi espressamente riconosciuto dalla debitrice che lo aveva

annoverato nei propri bilanci formulando pure proposte di ripianamento graduale non onorate alle scadenze concordate, si duole la reclamante:

- del travisamento del contenuto del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27849 del 17.7.2017 (peraltro sospeso dal T.A.R. Lazio presso il quale pendeva impugnazione) che aveva sanzionato [redacted] s.p.a. per la partecipazione a un’intesa segreta volta a falsare la concorrenza nel differente mercato della vendita di scatole di cartone e della rilevanza in conseguenza attribuita all’azione di risarcimento del danno da pratiche anticoncorrenziali promossa da Scatolificio [redacted] s.p.a. innanzi alla sezione specializzata Imprese del Tribunale di Napoli, in sé considerata in ogni caso inidonea, per difetto di pregiudizialità, a paralizzare le pretese creditorie della fornitrice;
- della sopravvalutazione dei fattori qualificati dal Tribunale come indicatori della fiducia riscossa da Scatolificio [redacted] s.r.l. presso i propri fornitori e presso il comparto bancario in assenza di specificazione da parte della debitrice delle risorse e dei mezzi ai quali attingere per adempiere alle proprie obbligazioni;
- dell’erronea valorizzazione della riduzione del debito verso Unicredit s.p.a., ottenuta nell’anno 2019 non con mezzi ordinari di pagamento, bensì impiegando il ricavato della vendita di un bene immobile, il capannone industriale ove la società svolgeva la propria attività, intestato a Diego [redacted] fideiussore, socio e amministratore di fatto della società;
- della configurazione dell’accesso, peraltro solo parziale, alla procedura di definizione agevolata dei debiti erariali -c.d. rottamazione delle cartelle- in termini di complessiva ristrutturazione dei debiti della società;
- dell’inattendibilità della rappresentazione dei dati contabili della società debitrice espressa nel bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2019 e nella situazione contabile aggiornata



al 30.9.2020 documenti che, ove pure ritenuti affidabili, evidenziavano comunque una significativa riduzione del fatturato della società e la maturazione di utili insufficienti a eliminare o ridurre significativamente la consolidata e pesante esposizione debitoria gravante su Scatolificio s.r.l.;

- del misconoscimento del valore, per contro fortemente indiziario dell'irreversibile crisi economica dell'impresa, dei numerosi protesti levati contro la debitrice.

Sostiene, conclusivamente, che i numerosi indicatori dell'oggettiva e non transeunte condizione di incapacità strutturale ed economica della società debitrice sorreggano la previsione prognostica della sua insolvenza.

Scatolificio s.r.l. si è opposta al reclamo evidenziando, a riprova del graduale superamento della crisi di liquidità indotta dall'illecito innalzamento dei prezzi di acquisto del cartone impiegato nell'attività di impresa e dunque dell'inconfigurabilità dei presupposti per la declaratoria fallimentare:

- i benefici attesi dalle azioni di risarcimento del danno da condotta anticoncorrenziale intraprese nei confronti della reclamante e dell'altra propria fornitrice DS Smith Packaging Italia s.p.a.;
- l'ammontare dei crediti esigibili per forniture già eseguite, pari ad € 163.215,56 da sommare alle prospettive di recupero, sia pur parziale, dei crediti derivanti dalla insinuazione al passivo di due clienti falliti;
- la rivitalizzazione dei rapporti con la clientela, propiziata dalla diminuzione del costo della materia prima susseguente alla cessazione dell'intesa anticoncorrenziale e attestata dalle commesse e dagli ordini di lavorazione ricevuti;



- gli utili progressivamente crescenti conseguiti nel biennio 2018-2019 e quelli, ancora maggiori, attesi per l'anno 2020;
- l'intervenuta ristrutturazione del debito erariale per il quale procede l'ente delegato alla riscossione.

Il reclamo è meritevole di accoglimento.

Il quadro restituito dall'istruttoria prefallimentare consente di ritenere integrata la condizione di insolvenza della debitrice Scatolificio s.r.l., unico profilo oggetto di accertamento giacché incontestata è la ricorrenza dei rimanenti presupposti menzionati dagli artt. 1 e 15 L. Fall..

Premesso che, per reiterato insegnamento giurisprudenziale, la nozione di insolvenza posta dall'art. 5 L. Fall. identifica l'incapacità dell'impresa di fronteggiare le proprie obbligazioni secondo un criterio di normalità riferito sia ai mezzi di pagamento adoperati sia al tempo all'uopo occorrente (*"In conformità del consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, va affermato che lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni*



del patrimonio” Cass. civ., sez. VI, 20/01/2020 n. 1069, in motivazione e, in termini corrispondenti Cass. civ., sez. I, 20/11/2018 n. 29913), i dati rappresentati dalla reclamata e positivamente valutati dal Tribunale non sono tali da ingenerare una prognosi favorevole di prossima soddisfazione dei consistenti crediti iscritti nei bilanci della società.

Se è vero che, come attestato dalle commesse e dagli ordini ricevuti nei mesi di ottobre e novembre 2020, la società è ancora attiva non ricorrono, invece, segnali di una ripresa così consistente dell’attività produttiva da consentire a Scatolificio s.r.l. di eliminare la gravosa, risalente e consolidata pendenza debitoria.

Si ricava dai bilanci depositati in atti dalla reclamata che l’ammontare dei debiti è rimasto sostanzialmente inalterato negli anni 2016-2019 (da € 1.194.032,00 a 1.200.300,00) con un picco negli anni 2018-2019 (rispettivamente € 1.310.173,00 e € 1.379.943,00) rientrato non con l’ausilio di forze e risorse interne al sodalizio ma, come affermato dalla reclamante e non contestato da Scatolificio s.r.l., con il ricavato della vendita di un cespite immobiliare di proprietà del garante, Diego

Nei propri scritti difensivi (da ultimo pag. 6 della comparsa di costituzione nel presente procedimento), Scatolificio s.r.l. segnala di disporre di crediti per € 163.215,56 per forniture già eseguite ai quali aggiungere i crediti derivanti dalle insinuazioni al passivo delle società fallite Alimentari Provenzano s.r.l. e Industria Alimentare Puccio s.r.l. rispettivamente per € 66.470,97 ed € 50.916,58. Tale importo, che è sottinteso debba essere canalizzato al soddisfacimento dei creditori, definisce tuttavia un complesso di disponibilità solo apparenti essendo costituito da crediti inesigibili di cui al prospetto clienti debitori pari ad € 45.828,01, e dai crediti “fallimentari” verso le società Puccio e Provenzano (45.828,01 + 66.470,97 + 50.916,58 = 163.215,56).



La restante disponibilità creditizia risultante dal bilancio 2019 e dalla situazione contabile al settembre 2020, largamente assorbita dai costi correnti di approvvigionamento e produzione, non appare idonea ad assicurare soddisfazione al debito pregresso.

Gli utili conseguiti nel biennio 2018-2018, pari rispettivamente a € 5.430,00 e € 36.473,00, rappresentano -alla condizione, tutt'altro che scontata ove il dato venga raffrontato al valore della produzione, di attribuire effettività al sempre elevato importo delle rimanenze che significativamente concorrono a comporre l'attivo iscritto in bilancio- un'inversione di tendenza la cui entità, a fronte del dato progressivamente calante della produzione, non assurge a marcatore di un risollevarlo della complessiva condizione economico-finanziaria della società.

La modestia delle risorse possedute dalla società depotenzia la -peraltro in sé contenuta- valenza delle proposte di rientro dai debiti formulate dalla resistente e accettate da alcuni suoi creditori, proposte alle quali, in difetto di dimostrazione di alcuno dei pagamenti promessi e cadenzati nel tempo in orizzonti anche non ravvicinati (in un caso sino al dicembre 2022), e di indicazione dei mezzi finanziari con i quali farvi fronte, altro valore può attribuirsi se non quella di un riconoscimento di debito accompagnato da un impegno a pagare e non anche di attestazione di fiducia da parte dei creditori ove si consideri, per un verso, che costoro non avevano ragione di rifiutare promesse di pagamento che in alcun modo limitano la possibilità di agire giudizialmente e, sotto altro profilo, che non è specificato se tali oggetti (Gadar s.p.a., Ondulato Sestese s.r.l., Central Box Italia s.r.l. Big Time Givers) siano ancora legati da rapporti commerciali, siano cioè ancora fornitori, di Scatolificio s.r.l..

Per ragioni analoghe, non indicativa del merito di credito goduto dalla resistente presso il comparto bancario è la transazione raggiunta con doBank s.p.a., in qualità di mandataria di



Unicredit s.p.a., per la composizione di una controversia (già approdata presso l'organismo di mediazione) riguardante l'esatta individuazione del saldo di alcuni rapporti bancari, tutti chiusi.

Il merito di credito di Scatolificio s.r.l., peraltro, come correttamente sostenuto dalla reclamante, non può non essere influenzato, in senso negativo, dalla levata di protesti per quattro cambiali e un assegno impagati nell'anno 2019 per complessivi € 47.320,00

Solo parziale (€ 153.200,00 su € 387.496,27) è l'adesione della debitrice alla definizione agevolata dei crediti affidati all'agente della riscossione -c.d. rottamazione del cartelle-, con benefici apprezzabili peraltro solo in termini di riduzione dell'incidenza degli interessi e delle sanzioni da tardato pagamento, ma senza esonero dal pagamento della sorte capitale, così che anche trascurando di considerare che non vi è prova del regolare adempimento delle rate successive alla prima, neppure tale evenienza appare significativa di un efficace e complessivo ridimensionamento dei debiti contratti.

L'aspettativa di successo delle due azioni follow-up intentate nei confronti di altrettanti fornitori di cartone ondulato, partecipi di un'intesa restrittiva della concorrenza, per quanto, almeno in parte, supportata dagli accertamenti condotti dall'autorità di public enforcement, possiede un intrinseco grado di aleatorietà circa l'esito e i tempi di definizione della vertenza che non consente di annoverare il credito vantato tra le disponibilità dell'impresa se non in termini meramente potenziali.

In simile contesto -connotato da modesta liquidità, da ritardi nei pagamenti, da una pesante situazione debitoria solo marginalmente mitigata dalla prospettiva di pronunzie giudiziarie favorevoli, da una contrazione dell'attività produttiva- e rammentato altresì che *“Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente*



sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni” (Cass. civ., sez. I, 20/11/2018 n. 29913, Cass. 27/2/2008, n. 5215), non sembra davvero predicabile che la società debitrice disponga in tempi brevi di quanto necessario per soddisfare il creditore istante, dovendo al contrario formularsi, all’esito di una valutazione complessiva, un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore.

Se è poi vero che al fine di accertare l’insolvenza di un imprenditore occorre valutare non solo la situazione esistente al momento della decisione, ma anche il suo prevedibile sviluppo, è pur vero, tuttavia:

- in primo luogo, che tale valutazione prognostica deve prendere in considerazione non isolati aspetti dell’attività imprenditoriale, ma tutti gli elementi significativi -e, tra questi, i fattori generatori di liquidità connessi al ciclo produttivo, la capacità di produzione di reddito e il mantenimento del credito,- utili a misurare l’attitudine dell’impresa a disporre economicamente e finanziariamente dei mezzi e della liquidità necessari per fare fronte al regolare adempimento delle proprie obbligazioni e, sostanzialmente, a sopportare i costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale (così Cass. civ. 27/2/2001, n. 2830).
aspetti questi in alcun esplorati dalla reclamata;

- ancora, il giudizio prognostico deve fondarsi su dati oggettivi ed essere circoscritto in un orizzonte temporale limitato, risolvendosi altrimenti, ove cioè le valutazioni fossero proiettate su tempi lunghi e non si basassero su una pianificazione già in atto, in semplici aspettative del tutto aleatorie, esattamente come nel caso in esame in cui le prospettive di rinvigorimento dell’attività produttiva sono modeste e in ogni caso non immediate.

Resta dunque sconfessata l’idea di una difficoltà solo transeunte di regolazione dei debiti.



In accordo al canone della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate in € 2.800,00, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014 (procedimenti di volontaria giurisdizione), devono essere poste a carico di parte reclamata.

P.Q.M.

La Corte, lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione tra le parti, accoglie il reclamo proposto da _____ s.p.a. avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Palermo il 18 dicembre 2020 e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Palermo per la declaratoria di fallimento di Scatolificio _____ s.r.l.;

condanna Scatolificio _____ s.r.l. alla refusione in favore di _____ s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.800,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014..

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello in data 18 novembre 2021.

Il Consigliere rel. est.

Giulia Maisano

Il Presidente

Antonino Liberto Porracciolo

